

SENATO DELLA REPUBBLICA

V COMMISSIONE

(Finanze e Tesoro)

RIUNIONE DEL 14 DICEMBRE 1950

(75^a in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PARATORE

INDICE

Disegni di legge:

(Discussione e approvazione)

« Norme per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale » (N. 1292) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati):

PRESIDENTE	Pag. 701
RUGGERI	702
PERINI	702

« Proroga al 30 giugno 1951 delle disposizioni concernenti modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E.C.A., delle indennità di caro-pane e di altre spese riguardanti la pubblica assistenza » (N. 1350):

PRESIDENTE	704
BRACCESI, <i>relatore</i>	703
RUGGERI	704

« Assegnazione di 773 milioni sul fondo lire all'Istituto Centrale di Statistica per l'attuazione del censimento generale dell'industria, del commercio e delle attività economiche ausiliarie » (N. 654):

PRESIDENTE	705
PIETRA, <i>relatore</i>	705

(Seguito della discussione)

« Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari » (N. 935):

PRESIDENTE	Pag. 708
MOTT, <i>relatore</i>	707
RUGGERI	708

La riunione ha inizio alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Braccesi, Braitenberg, Cerruti, Fortunati, Giacometti, Lanzetta, Luisetti, Marconcini, Mott, Ottani, Paratore, Pellegrini, Perini, Pietra, Pontremoli, Reale Vito, Restagno, Ricci Federico, Ruggeri, Sanna Randaccio, Tafuri, Tomè, Uberti, Valmarana, Zanardi, Zoli, Zotta.

VALMARANA, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Norme per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale » (N. 1292) (Approvato dal Senato e modificato dalla Camera dei deputati).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione del disegno di legge: « Norme per l'idoneità alle funzioni di ufficiale esattoriale ».

Questo disegno di legge fu approvato dalla nostra Commissione nella seduta del 19 ottobre 1950 e, passato all'esame della competente Commissione della Camera dei deputati, ha subito qualche piccola modificazione. La nostra Commissione dovrà pertanto esprimere il suo parere sulle modificazioni introdotte dalla Camera dei deputati.

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

75^a RIUNIONE (14 dicembre 1950)

Una prima modificazione è stata apportata all'articolo 2, primo comma. Infatti, mentre il testo approvato da questa Commissione diceva:

« Le domande di ammissione, scritte di tutto pugno dagli aspiranti e corredate dei documenti indicati dal seguente articolo 3, sono presentate nel termine stabilito nel bando, al procuratore della Repubblica della locale circoscrizione giudiziaria », la Camera dei deputati, sopprimendo le parole « scritte di tutto pugno dagli aspiranti e », ha approvato questa formulazione:

« Le domande di ammissione, corredate dei documenti indicati dal seguente articolo 3, sono presentate nel termine stabilito nel bando al procuratore della Repubblica della locale circoscrizione giudiziaria ».

Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione il primo comma dell'articolo 2 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Nell'articolo 3 è stato soppresso il numero 5° che, fra i documenti a corredo delle domande, prevedeva anche il certificato di godimento dei diritti politici di data non anteriore ai tre mesi da quella di pubblicazione del bando di esame.

Chi approva questa soppressione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue una modifica al primo comma dell'articolo 5. Questo comma nel testo approvato dal Senato era così formulato.

« La Commissione esaminatrice è composta dal procuratore della Repubblica, presidente; da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designato dall'Intendente; dal pretore o dal vice pretore del mandamento, nel quale ha luogo l'esame, e da due membri designati, con particolare riguardo alla loro competenza in materia di riscossione delle imposte dirette, uno dall'Associazione nazionale degli esattori e l'altro dal Sindacato nazionale degli ufficiali e messi esattoriali o dalla Federazione nazionale dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette qualora il Sindacato di cate-

goria non abbia rappresentanti nella Provincia in cui si svolgono gli esami ».

La Camera dei deputati ha approvato la seguente formulazione:

« La Commissione esaminatrice è composta dal procuratore della Repubblica, presidente; da un funzionario dell'Amministrazione finanziaria, designato dall'Intendente; dal pretore o dal vice pretore del mandamento, nel quale ha luogo l'esame, e da due membri aventi particolare competenza in materia di riscossione delle imposte dirette scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali interessate ».

Mentre prima si precisavano le associazioni e i sindacati chiamati a designare due dei membri componenti la Commissione esaminatrice, nel testo della Camera si parla genericamente di due membri scelti fra quelli designati dalle organizzazioni sindacali interessate e non è stabilito a chi spetti sceglierli.

RUGGERI. Dichiaro, a nome anche dei colleghi della mia parte, che voteremo contro la modifica apportata dalla Camera. La nomina, infatti, deve esser fatta direttamente dai Sindacati. Nel testo della Camera non è nemmeno detto chi sceglierà questi membri. Li sceglierà il Ministro? Allora è evidente che saranno scelti i membri designati dai Sindacati liberi. Non c'è dubbio su questo.

La formulazione approvata dalla Camera contiene una delega generica sulla quale non possiamo essere d'accordo e proponiamo, pertanto, di tornare al testo che era stato approvato dalla nostra Commissione.

PERINI. Osservo che la modifica approvata dalla Camera dei deputati lascia la materia non precisamente definita, in quanto non stabilisce con precisione le organizzazioni sindacali interessate, e risponde quindi meglio alla realtà della attuale situazione sindacale. Anche perchè delle associazioni, federazioni o sindacati, che fossero specificamente indicati nella legge, domani potrebbero mutare denominazione o cessare di esistere.

Per quanto riguarda la scelta, penso che qualsiasi Ministro non potrà fare altro che rivolgersi proprio alle organizzazioni sindacali interessate per richiedere i nomi di coloro

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

75^a RIUNIONE (14 dicembre 1950)

che dovranno essere chiamati a far parte della Commissione esaminatrice.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta formulata dal senatore Ruggeri di tornare al testo approvato dal Senato per quanto riguarda il primo comma dell'articolo 5. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(Non è approvata).

Pongo allora in votazione il primo comma dell'articolo 5 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Sempre all'articolo 5 la Camera dei deputati ha soppresso l'ultimo comma che era così formulato:

« Per i lavori della Commissione è sufficiente la presenza di almeno tre membri, purchè compreso, in ogni caso, il Presidente ».

Chi approva questa soppressione è pregato di alzarsi.

(È approvata).

Segue l'articolo 6 che è stato approvato dalla Camera dei deputati in una nuova formulazione. Do anzitutto lettura del testo approvato dal Senato:

Art. 6.

Compiuti gli esami, il Presidente della Commissione esaminatrice rilascia a coloro che hanno conseguito l'idoneità un certificato di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale, da lui sottoscritto, con l'indicazione dei voti riportati complessivamente nella prova scritta ed in quella orale; comunica altresì all'Intendenza di finanza, che ne dà partecipazione all'Associazione nazionale degli esattori, al Sindacato nazionale ufficiali e messi esattoriali, alla Federazione nazionale dipendenti da esattori e ricevitori delle imposte dirette ed alla Direzione generale delle imposte dirette, gli elenchi delle persone che hanno conseguita la idoneità.

La Camera dei deputati lo ha così modificato:

« Ultimati gli esami, il Presidente della Commissione esaminatrice rilascia a coloro che

hanno conseguito l'idoneità un certificato di abilitazione alle funzioni di ufficiale esattoriale, da lui sottoscritto, con l'indicazione dei voti riportati complessivamente nella prova scritta ed in quella orale; comunica altresì all'Intendenza di finanza, che ne dà partecipazione alle organizzazioni sindacali interessate ed alla Direzione generale delle imposte dirette, gli elenchi delle persone che hanno conseguita la idoneità ».

Se nessuno chiede di parlare, pongo in votazione il testo dell'articolo 6 approvato dalla Camera dei deputati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« Proroga al 30 giugno 1951 delle disposizioni concernenti modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E.C.A., delle indennità di caro-pane e di altre spese riguardanti la pubblica assistenza » (N. 1350).

PRESIDENTE. Segue all'ordine del giorno la discussione del disegno di legge: « Proroga al 30 giugno 1951 delle disposizioni concernenti modalità di pagamento delle integrazioni dei bilanci E.C.A., delle indennità di caro-pane e di altre spese riguardanti la pubblica assistenza ».

Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Braccesi.

BRACCESI, *relatore*. Permettetemi di ricordare che l'articolo 56 della legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato stabilisce in dieci punti le spese per le quali possono essere autorizzate presso l'istituto incaricato del servizio di tesoreria aperture di credito a favore di funzionari delegati, sia in conto della competenza dell'esercizio sia in conto residui, e fissa in lire 250.000 per ciascun capitolo il limite massimo da consentire per queste autorizzazioni. Il nono dei punti suddetti riguarda le spese da farsi in occorrenze straordinarie, per le quali

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

75ª RIUNIONE (14 dicembre 1950)

sia indispensabile il pagamento immediato. L'Amministrazione, secondo quanto ebbe a riferire il collega Zotta in una precedente riunione in sede deliberante di questa Commissione, tende a rientrare gradatamente nei limiti della legge suddetta, in quanto il sistema delle aperture di credito abolisce di fatto ogni controllo preventivo e, mentre può essere concesso per cifre modeste, diventa pericoloso quando queste cifre ammontano a centinaia di milioni. Anche io esprimo il voto che si giunga al più presto a tale normalizzazione, però sta di fatto che anche oggi abbiamo al nostro esame un disegno di legge che proroga fino al 30 giugno 1951 alcune deroghe alle norme testè riportate.

Con il provvedimento in esame, infatti, si richiamano in vigore a decorrere dal 1° luglio 1950 e fino al 30 giugno 1951 le disposizioni della legge 24 novembre 1948, n. 1437, già prorogata con la legge 18 ottobre 1949, n. 767, con le quali si consente possa provvedersi a mezzo di aperture di credito fino al limite di 100 milioni per le integrazioni dei bilanci degli E.C.A. e per la corresponsione delle indennità caro-pane agli assistiti e fino al limite di 50 milioni per le spese per la propaganda di italianità connessa con la particolare situazione in alcune zone di confine.

Con l'articolo 2 si richiamano in vigore per lo stesso periodo le disposizioni dell'articolo 2 della legge 5 gennaio 1950, n. 7, che consentono al Ministero dell'interno di poter effettuare, a mezzo aperture di credito fino a 50 milioni spese riguardanti l'assistenza a centri di raccolta, ecc., fino a 15 milioni spese riguardanti case di cura, fino a 100 milioni spese riguardanti case di ricovero, fino a 25 milioni spese per sussidi in danaro, fino a 15 milioni spese per l'assistenza in natura, ecc. Tutte le spese queste passate al Ministero dell'interno in seguito all'avvenuta soppressione del Ministero dell'assistenza post-bellica.

In considerazione che la Corte dei conti si è favorevolmente pronunciata in proposito e che trattasi in massima di spese riguardanti la pubblica beneficenza per la quale occorrono purtroppo spese straordinarie con pagamenti immediati, propongo l'approvazione del disegno di legge.

PRESIDENTE. Indipendentemente dalla approvazione che la Commissione potrà dare a questo disegno di legge, dichiaro che farò vive raccomandazioni al Governo perchè, si cerchi di rientrare il più possibile nella normalità, secondo le precise regole stabilite dalla legge per l'amministrazione del patrimonio e la contabilità generale dello Stato.

RUGGERI. Dichiaro che il nostro Gruppo voterà contro questo disegno di legge, convinto che in questa materia non sono sufficienti le raccomandazioni.

PRESIDENTE. Onorevole Ruggeri, si tratta di spese per l'assistenza sociale e se si fosse vincolati alle cifre basse normalmente consentite per gli ordini di accreditamento o al sistema dei mandati, passerebbe parecchio tempo prima che gli assistiti potessero percepire gli aiuti.

Comunque nel fare la dichiarazione che ho fatto non mi riferivo semplicemente a questo disegno di legge, perchè il sistema è stato seguito per risolvere anche altri problemi.

Se nessun altro domanda di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale e do lettura degli articoli:

Art. 1.

Le disposizioni di cui all'articolo unico della legge 24 novembre 1948, n. 1437, limitata mente alle spese concernenti l'integrazione dei bilanci degli Enti comunali di assistenza, la corresponsione delle indennità di caro-pane agli assistiti e l'erogazione delle altre spese da effettuarsi a carico del capitolo 514 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1950-51, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1° luglio 1950 e fino al 30 giugno 1951.

(È approvato).

Art. 2.

Le disposizioni dell'articolo 2 della legge 5 gennaio 1950, n. 7, sono richiamate in vigore a decorrere dal 1° luglio 1950 e fino al 30 giugno 1951.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Discussione e approvazione del disegno di legge:

« **Assegnazione di 773 milioni sul fondo lire all'Istituto Centrale di Statistica per l'attuazione del censimento generale dell'industria, del commercio e delle attività economiche ausiliarie** » (N. 654).

PRESIDENTE. Comunico alla Commissione che il Presidente del Senato, valendosi della facoltà conferitagli dall'articolo 26 del Regolamento, ha deferito alla deliberazione della nostra Commissione il disegno di legge: « Assegnazione di 773 milioni sul fondo lire all'Istituto centrale di statistica per l'attuazione del censimento generale dell'industria, del commercio e delle attività economiche ausiliarie » del quale già ci siamo occupati in sede referente. Ha facoltà di parlare il relatore, senatore Pietra.

PIETRA, relatore. Non credo che la Commissione intenda ancora discutere questo provvedimento. Il disegno di legge presentato dal Governo, come dice lo stesso titolo, comportava l'attuazione di un censimento generale della industria e del commercio. Alla nostra Commissione è sembrato non rispondente alle esigenze tecniche di una seria rilevazione compiere un censimento industriale e commerciale senza la base del censimento demografico. Sono stati perciò da noi concordati una serie di emendamenti che avremmo dovuto presentare all'approvazione dell'Assemblea. Poichè ora il disegno di legge viene a noi deferito in sede deliberante, ritengo che non ci resti che sanzionare con il nostro voto le proposte precedentemente concordate.

PRESIDENTE. Se nessun altro chiede di parlare, possiamo allora passare senz'altro alla lettura degli articoli. Per maggiore chiarezza, porrò in votazione il nuovo testo risultante dagli emendamenti da noi concordati:

Art. 1.

Il 4 novembre 1951 avranno luogo, mediante rilevazione simultanea in ciascun Comune, i censimenti generali della popolazione e della industria e commercio e delle attività economiche ausiliarie.

In occasione del censimento generale della popolazione, sarà effettuata la rilevazione delle

abitazioni e potranno altresì essere effettuate particolari indagini di carattere economico o sociale.

(È approvato).

Art. 2.

Il censimento generale della popolazione determinerà in ciascun Comune:

a) la popolazione legale e la popolazione di fatto alla data del censimento;

b) il numero delle famiglie e delle convivenze e la rispettiva composizione;

c) lo stato civile, il sesso, la data e il Comune di nascita, il Comune di residenza abituale, il grado di istruzione e le caratteristiche professionali di ciascuna persona, sia essa presente o temporaneamente assente dal Comune alla data del censimento;

d) per i conduttori di aziende agricola, zootecnica o forestale, l'ampiezza e la forma di conduzione.

(È approvato).

Art. 3.

Il censimento dell'industria e commercio rileverà, alla data del censimento, le più importanti caratteristiche delle ditte, degli stabilimenti, degli esercizi, dei laboratori, delle botteghe, dei negozi, ecc., sia pubblici che privati, anche se inattivi temporaneamente, che esplicano la loro attività nell'industria, nei trasporti terrestri o marittimi, nel commercio, nel credito e assicurazioni, nei servizi e nelle attività artigiane.

Formeranno oggetto di rilevazione le notizie relative alla natura giuridica dell'impresa; alla specifica attività economica esercitata; al personale addetto; ai motori primari, ai generatori di energia elettrica, ai motori elettrici; ai mezzi di trasporto in dotazione alla data del censimento; all'ammontare delle retribuzioni lorde e nette corrisposte al personale nell'anno 1950; alla qualità dei prodotti e dei sottoprodotti fabbricati nell'anno 1950 negli esercizi industriali e artigiani.

(È approvato).

Art. 4.

La rilevazione delle abitazioni comprenderà i dati e le notizie relativi al numero delle persone, delle stanze e dei vani, alle condizioni generali di abitabilità e di locazione, alla esistenza e allo stato dei servizi di cucina, di riscaldamento, di illuminazione, igienici, di acqua potabile.

(È approvato).

Art. 5.

Le notizie che formeranno oggetto delle rilevazioni statistiche di cui all'articolo 1, saranno raccolte a mezzo di fogli o questionari, conformi ai modelli che saranno stabiliti dalle norme di esecuzione, distribuiti e raccolti dai Comuni.

I fogli relativi al censimento della popolazione dovranno essere compilati in duplice esemplare, di cui uno dovrà servire per l'immediata revisione generale dei registri di popolazione dei Comuni.

(È approvato).

Art. 6.

Il Governo è autorizzato ad emanare le norme concernenti le modalità di esecuzione della presente legge, sentita la Commissione di cui all'articolo seguente.

Le operazioni dei censimenti e delle indagini particolari si effettueranno a cura dell'Istituto centrale di statistica, e sono tutte a carico del bilancio dello Stato.

(È approvato).

Art. 7.

Allo scopo di predisporre tempestivamente le norme concernenti le modalità di esecuzione della presente legge e di vigilare sullo svolgimento delle operazioni delle rilevazioni statistiche, con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri è costituita una Commissione di vigilanza composta come segue:

Presidente: il presidente dell'Istituto centrale di statistica;

due senatori e due deputati designati rispettivamente dalle Presidenze del Senato e della Camera dei deputati;

tre membri del Consiglio superiore di statistica;

due rappresentanti dei datori di lavoro;

due rappresentanti dei prestatori d'opera;

un rappresentante per ciascuno dei Ministeri: degli interni, dell'industria e commercio, dell'agricoltura e foreste, del lavoro e della previdenza sociale;

due esperti dei censimenti

Il Direttore dell'Istituto centrale di statistica assisterà alle sedute della Commissione senza voto deliberativo e svolgerà anche la funzione di segretario della Commissione.

La Commissione nominerà nel suo seno un Comitato esecutivo di sette membri e potrà altresì nominare speciali Comitati di non più di tre membri, per l'esame di questioni particolari relative ai censimenti e alle indagini di cui all'articolo 1.

La Commissione dura in carica per tutto il periodo di esecuzione delle rilevazioni statistiche.

(È approvato).

Art. 8.

In ogni Comune a cura del Sindaco sarà costituita una Commissione di vigilanza.

La Commissione sarà presieduta dal Sindaco, o da un suo delegato, e costituita da un minimo di sei e da un massimo di quattordici cittadini scelti tra le persone che per capacità o attività esercitata possono assicurare il normale svolgimento delle rilevazioni statistiche.

(È approvato).

Art. 9.

In base alle risultanze del censimento generale della popolazione, i Comuni dovranno procedere alla immediata revisione generale dei registri di popolazione.

(È approvato).

Art. 10.

I capi delle famiglie e convivenze, i proprietari, i conduttori o i dirigenti delle aziende, ditte ed esercizi sottoposti al censimento ed in ge-

V COMMISSIONE (Finanze e Tesoro)

75ª RIUNIONE (14 dicembre 1950)

nerale coloro che, essendovi obbligati, non forniscono le notizie richieste ovvero le forniscono incomplete o scientemente errate, sono soggetti alle pene stabilite dall'articolo 18 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285, convertito nella legge 21 dicembre 1929, n. 2238.

(È approvato).

Art. 11.

Le notizie e i dati raccolti in occasione dei censimenti e delle indagini particolari sono vincolati al segreto d'ufficio ai sensi dell'articolo 19 del regio decreto-legge 27 maggio 1929, n. 1285.

(È approvato).

Art. 12.

Per le esigenze inerenti all'esecuzione dei censimenti e delle indagini particolari, di cui all'articolo 1 della presente legge e per la durata dei relativi lavori, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi dell'opera dei dipendenti di ruolo e non di ruolo di altre amministrazioni pubbliche, da distaccare presso l'Istituto stesso con provvedimenti del Presidente del Consiglio dei ministri, d'intesa con il Ministro per il tesoro e con gli altri Ministri interessati. Per la durata del distacco gli assegni spettanti ai predetti dipendenti saranno rimborsati dall'Istituto centrale di statistica alle rispettive amministrazioni.

Per le rilevazioni di carattere locale, l'Istituto centrale di statistica potrà avvalersi, a titolo di incarico temporaneo anche dell'opera di persone estranee alle pubbliche amministrazioni. I compensi da corrispondere a tali incaricati saranno preventivamente stabiliti dal Presidente del Consiglio dei Ministri d'intesa con il Ministro per il tesoro.

(È approvato).

Art. 13.

L'onere derivante dall'attuazione del censimento generale della popolazione, agli effetti dell'articolo 81 della Costituzione, sarà coperto:

per 500 milioni con le maggiori entrate recate dal primo provvedimento di variazione allo stato di previsione dell'entrata del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1950-51;

per 500 milioni mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1951-52;

per un miliardo mediante stanziamento da effettuare nello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1952-53.

Per l'attuazione del censimento generale dell'industria e del commercio è autorizzata sul conto speciale di cui all'articolo 2 della legge 4 agosto 1948, n. 1108, l'assegnazione all'Istituto centrale di statistica della somma di lire 773 milioni sul fondo lire.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad appor- tare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

(È approvato).

Art. 14.

La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

(È approvato).

Pongo in votazione il disegno di legge nel suo complesso. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(È approvato).

Seguito della discussione del disegno di legge:
« **Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari** » (N. 935).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « **Trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari** ».

Prego il relatore, senatore Mott, di voler riassumere quanto già ebbe a riferire e di fornire tutti i ragguagli possibili circa il contenuto di questo disegno di legge intorno al quale erano sorte, in una precedente riunione, numerose perplessità.

MOTT, relatore. Questo disegno di legge è inteso a dare attuazione alle norme del decreto legislativo del 7 maggio 1948, n. 1006, con il quale - a fini di regolare con criteri di uniformità il trattamento di quiescenza degli insegnanti elementari dipendenti dallo Stato - veniva soppresso il Monte pensioni ed esteso

il trattamento di pensione degli impiegati civili di ruolo ai maestri che avevano il trattamento previsto dall'ordinamento del Monte stesso. Con l'articolo 2 del citato decreto legislativo veniva stabilito che le norme di attuazione e quelle occorrenti per la liquidazione del Monte sarebbero state emanate con decreti del Presidente della Repubblica su proposta del Ministro per il tesoro. Il Consiglio di Stato ha però ritenuto che all'emanazione di dette norme dovesse provvedersi con legge, donde il disegno di legge che abbiamo in esame.

Contemporaneamente il decreto legislativo n. 1066 ha seguito il suo corso normale e la Camera dei deputati, in sede di ratifica, ha introdotto delle variazioni notevolissime all'articolo 2, approvando una norma per la quale il fondo del Monte pensioni sarebbe andato in parte a costituire le riserve matematiche per le pensioni dei maestri non statalizzati, e cioè alla Sezione autonoma per gli insegnanti della Cassa di previdenza impiegati enti locali, e parte destinato all'E.N.P.A.S. per formare un fondo di previdenza per la indennità di buona uscita a favore dei maestri statalizzati. Queste norme sono state approvate dalla Camera quando il disegno di legge in esame era già stato presentato al Senato. La Commissione speciale di ratifica del Senato ha rinviato il decreto legislativo alla Camera dopo aver soppresso le norme dalla Camera stessa approvate per la suddivisione del patrimonio del Monte e dopo aver modificato l'articolo 2 nel senso che le disposizioni relative alla liquidazione dovessero essere adottate con legge.

Questi sono i precedenti. Il disegno di legge in esame, all'articolo 28, dispone che la consistenza patrimoniale del Monte venga ripartita fra lo Stato e la Sezione autonoma per le pensioni agli insegnanti. Ora, tanto su questo quanto su altri punti del disegno di legge sono sorte notevoli perplessità, perchè il disegno di legge stesso toglie alcune facilitazioni, alcuni vantaggi che erano dati antecedentemente dal Monte pensioni. Ci sono state anche pressioni da parte della categoria perchè quei tali vantaggi che il Monte pensioni accordava ai maestri elementari siano mantenuti mediante la concessione di una facoltà di opzione fra il trattamento di quiescenza dello Stato e quello previsto dall'ordinamento del Monte pensioni.

Bisogna anche considerare che il fondo del Monte pensioni era stato costituito con il 16 per cento degli stipendi, di cui l'8 per cento veniva versato dallo Stato, e l'altro 8 per cento veniva trattenuto ai maestri. Ora, i maestri elementari statalizzati fanno considerare che, mentre gli statali subiscono una trattenuta del 6 per cento, essi hanno pagato sempre l'8 per cento ed avrebbero quindi diritto a disporre di una quota parte del fondo per i loro bisogni previdenziali. Questo punto indubbiamente ha un suo fondamento, se non dal punto di vista del diritto assoluto, certamente da quello dell'equità.

Questi sono i punti fondamentali sui quali la Commissione dovrà esprimere il suo parere e cioè la eventuale facoltà di opzione tra il trattamento di quiescenza dello Stato e quello previsto dall'ordinamento del Monte pensioni, e la determinazione della divisione del patrimonio del Monte stesso.

RUGGERI. Bisogna riconoscere che questi insegnanti elementari sono stati a loro tempo assunti in base ad un dato regolamento e con determinati impegni e che lo Stato a un certo momento ha modificato il loro stato giuridico. Non è quindi infondato che essi chiedano di poter conservare i vantaggi loro derivanti dal primitivo rapporto d'impiego.

Noi riteniamo, pertanto, che all'articolo 7 debba essere inserito un terzo comma così formulato: « Gli insegnanti suddetti, le loro vedove ed i loro orfani minorenni hanno però facoltà di chiedere che la pensione o l'indennità sia liquidata per l'intera durata del servizio secondo le norme dei regolamenti speciali ai quali gli insegnanti erano iscritti fino alla data sopraindicata ».

PRESIDENTE. I punti fondamentali, come ha chiaramente messo in luce il relatore, sono quelli relativi alla facoltà di opzione e alla suddivisione del patrimonio del Monte. Su ambedue questi punti, contemplati negli articoli 7, 23, e 28, ritengo che sia opportuno avere precisazioni da parte del Ministero del tesoro e credo perciò utile — se non ci sono osservazioni in contrario — rinviare il seguito di questa discussione.

(Così rimane stabilito).

La riunione termina alle ore 11,15.